

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2024/25, 2025/26, 2026/27

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 24 del mese di gennaio dell'anno 2025 alle ore 14,30 nella sede dell'Istituto Comprensivo N.10 viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo dell'Istituto comprensivo 10 di Bologna.

La presente Ipotesi, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, sarà inviata, entro i termini previsti, ai Revisori dei conti per i controlli sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.

In assenza di rilievi si procede alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa viene ripresa entro 5 giorni.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore: Elisabetta Morselli _____

PARTE SINDACALE

RSU :

GILDA/UNAMS Ins.te Marialuisa Scillia _____

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL _____
CISL/SCUOLA: _____
GILDA/UNAMS: _____
SNALS-CONFSAL _____
ANIEF _____

PARTE PRIMA - NORME COMUNI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 del 18.01.2024 e si applica a tutto il personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il presente contratto integrativo di Istituto si articola in cinque parti:

- a) parte prima – norme comuni
- b) parte seconda – relazioni sindacali
- c) parte terza – attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- d) parte quarta – materie di contrattazione integrativa
- e) parte quinta – criteri generali di ripartizione delle risorse del fondo miglioramento offerta formativa

Gli allegati fanno parte integrante del presente documento.

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi di applicazione della contrattazione integrativa

Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26 e 2026/27, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse e/o le materie che per loro natura richiedono verifiche periodiche possono essere negoziati con cadenza annuale.

La contrattazione integrativa si riferisce alle materie specificate dall'art. 30 comma 4, lett. c) del CCNL del 18.01.2024 e conserva la sua efficacia giuridica fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo purché non in contrasto con provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla data di sottoscrizione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contrattuali del CCNL e alle specifiche norme di settore in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs n. 165/2001 e smi.

Art. 3 Interpretazione autentica

Qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto, su richiesta di uno o più dei firmatari dello stesso, il dirigente scolastico entro sette giorni convoca le parti per interpretare la parte del contratto in discussione.

Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 4 - Norma di salvaguardia

La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

Art. 5 – Pubblicità

Il presente contratto integrativo, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, entrambe certificate dai revisori dei conti, saranno pubblicati sul sito web dell'istituzione scolastica, adeguatamente pubblicizzati al personale e inviata alla RSU e alle OO.SS. firmatarie.

L'istituzione scolastica provvederà inoltre a trasmettere per via telematica all'ARAN e al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale, la relazione tecnica e illustrativa e l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

PARTE SECONDA

RELAZIONI SINDACALI GENERALI

Art. 6 – Sistema delle relazioni sindacali di istituto

Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e le OO.SS e si svolgono di norma in presenza presso l'ufficio di presidenza nella Sede dell'Istituto.

La modalità on line può essere prevista, previo accordo tra le parti.

Art.7 - La comunità educante

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994.

La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell'ambito dell'impegno orario.

Art. 8 - Obiettivi, modelli relazionali e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra istituzione scolastica e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

Attraverso il sistema delle relazioni sindacali si persegue l'obiettivo di incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

Le relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si articolano in:

- a) Informazione: attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione;
- b) Confronto: attraverso un dialogo approfondito sulle materie oggetto del confronto al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di partecipare costruttivamente alla definizione delle azioni che l'amministrazione intende intraprendere;
- c) Contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 30 del CCNL del 18.01.2024
- d) Conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.

Art. 9 - Informazione

L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.

Sono oggetto di informazione a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;

b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei

b3) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Art. 10 - Confronto

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. A seguito della trasmissione delle informazioni, l'Istituzione scolastica e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;

b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi

b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

Art. 11 - Contrattazione integrativa

La contrattazione integrativa si riferisce alle materie specificate dall'art. 30 comma 4, lett. c) del CCNL del 18.01.2024 con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale – pena la nullità delle clausole - e assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità del servizio e dell'attività svolta.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa:

c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;

c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;

c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;

c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

Le materie a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1), a2), a3), a4), b1), b3), b4), b5), c1), c5), c6), c7), c8), c9), c10), c11) del comma 4 e al comma 5. 7.

Le materie a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5), a6), a7), b2), c2), c3), c4) del comma 4.

Art. 12 - Permessi sindacali

La RSU dell'istituto ha diritto ai permessi sindacali previsti dalla normativa vigente che possono essere fruiti in maniera differita, giornalieri o orari.

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per l'AS 2024-25 il monte ore spettante alla RSU è pari a 50 ore e 13 minuti.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al dirigente:

- dalle segreterie territoriali delle OO.SS. se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
- direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza

La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.

Art. 13 - Assemblee Sindacali

La partecipazione del personale alle assemblee sindacali è regolata dall'art. 31 del CCNL del 18.01.2024.

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

Ciascun'assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio,

In occasione di assemblee sindacali territoriali il dirigente scolastico, al fine di consentire il raggiungimento della sede per tempo, potrà consentire al personale l'uscita anticipata e/o il rientro in servizio fino ad un massimo di 30 minuti.

I tempi di percorrenza si detraggono dal monte ore individuale di diritto.

Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.

Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

Le assemblee sindacali possono essere svolte in presenza, a distanza, o in modalità mista.

La convocazione dell'assemblea dovrà essere notificata al dirigente scolastico almeno sei giorni prima dello svolgimento.

Il dirigente, con circolare interna pubblicata sul sito web, comunica la convocazione dell'assemblea a tutto il personale entro due giorni da quando è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione, e ne dà informazione agli altri soggetti sindacali.

L'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte-ore individuale ed è irrevocabile. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto della dichiarazione ai fini del calcolo del monte ore.

Il dirigente avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari (inversione di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con almeno 24 ore di anticipo.

Per il personale ATA e i docenti di strumento musicale, per salvaguardare il diritto del lavoratore a partecipare alle assemblee sindacali e al tempo stesso per non creare disagi all'utenza, i soggetti sindacali aventi diritto possono richiedere al D.S. l'indizione di assemblee fuori dall'orario di servizio con il riconoscimento delle ore a recupero fino ad un massimo di 6 ore da detrarre dal monte ore individuale di diritto.

Esclusivamente in caso di partecipazione totale dei collaboratori scolastici in servizio nella scuola, sia in caso di assemblee di scuola che territoriali, verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale per plesso, per garantire i servizi essenziali (vigilanza all'ingresso principale della scuola; servizio al centralino telefonico; eventuali altre attività che non possono essere interrotte per la durata dell'assemblea). La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore SGA tenendo conto delle disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione.

Art. 14 - Bacheca sindacale

In ogni plesso dell'istituzione scolastica è presente una bacheca sindacale a disposizione della RSU e delle OO.SS. dove affiggere materiale di interesse sindacale e lavorativo.

Ogni documento affisso alla bacheca dalla RSU deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.

Sul sito web dell'istituto comprensivo è attiva una bacheca sindacale digitale sulle quale vengono pubblicati i documenti sindacali pervenuti in formato elettronico.

Art. 15 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.146/1990

Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, sottoscritto in data 09/02/2021 fra il Dirigente Scolastico e le OO.SS., nonché del conseguente Regolamento attuativo agli atti dell'Istituto con prot. n. 0001093 del 09/02/2021.

PARTE TERZA
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 16 - Principi generali

Tutta l'attività dei lavoratori è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti da altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.

Art. 17 - Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica nella veste di ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti.

Art. 18 - Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al dirigente scolastico.

L'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è affidato a un esperto esterno in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/2008 e *smi*.

Il dirigente scolastico organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), uno o più lavoratori, docenti e/o ATA, in relazione al numero dei plessi.

Art. 19 - Addetti al Primo soccorso e al Servizio Antincendio (Squadre di emergenza)

Gli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio sono nominati dal dirigente scolastico che individua tali figure tra il personale in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del RLS.

Sono incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione nel caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetti al primo soccorso;
- addetti all'antincendio;
- preposti

Le suddette figure saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. A tali figure competono tutte le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa in materia di sicurezza.

Art. 20 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.

Le attribuzioni del RLS sono disciplinate dall'art. 47 del D.lgs 81/2008 e *smi*.

In particolare, il RLS:

- Accede ai luoghi di lavoro
- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi
- È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione
- Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- Riceve una formazione adeguata
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- Partecipa alla riunione periodica
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione

- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti.

Art. 21 - Attività di formazione, informazione ed aggiornamento in materia di sicurezza

L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.

Il dirigente scolastico ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori i quali, a loro volta, sono obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dall'Istituzione scolastica.

PARTE QUARTA
ALTRÉ MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Art. 22 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Fermo restando che devono essere garantiti gli orari di apertura e chiusura della scuola, la vigilanza degli alunni e il funzionamento degli uffici sia nelle ore antimeridiane sia in quelle pomeridiane così come definito nel Piano Annuale delle Attività del personale ATA, si individuano i seguenti criteri di flessibilità in entrata e in uscita:

- a richiesta e garantendo la presenza di almeno una unità alle ore 7:30, estensione della flessibilità in entrata fino alle ore 8:30.

Il monte ore accumulato dovrà essere consumato entro il 30 giugno e, solo in casi di particolari esigenze di servizio, entro il 31 agosto.

In caso di concorrenza di richieste si darà precedenza al personale in maternità, con legge 104, con figli minori di tre anni, a rotazione o in maniera alternata.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il piano nazionale di formazione dei docenti

Le ore di formazione ulteriori rispetto alle Attività funzionali all'insegnamento 40+40 ore, sono remunerate con compensi, anche forfettari, stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

La quota assegnata per la formazione viene destinata a retribuire con un compenso forfettario i docenti che hanno partecipato alla formazione del Piano di Istituto o alla formazione del percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 secondo le seguenti fasce:

-da 1 a 5 ore forfait 50 euro LD

-da 6 a 10 ore forfait 100 euro LD

-da 11 a 20 ore o + 20 ore forfait 200 euro LD

Nel caso di insufficiente capienza le cifre forfettarie verranno riparametrate in proporzione.

Nel caso di economie, verrà distribuita una quota forfettaria ai docenti che hanno seguito la formazione d'Istituto a giugno 2024.

Art. 24- Criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento

1. La fruizione da parte del personale docente dei 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento con esonero dal servizio, è concessa prioritariamente per attività di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione coerenti con il contenuto del Piano triennale dell'Offerta Formativa in vigore e connesse:
 - a esigenze formative indicate nel PTOF e nel Piano di Miglioramento dell'Istituto, con particolare rilievo alla ridefinizione/costruzione dei curricoli e all'acquisizione di nuove metodologie
 - a incarichi svolti nell'Istituzione Scolastica in particolare sul tema della sicurezza
 - ai temi della valutazione e della certificazione delle competenze
 - ai processi di innovazione in atto
 - ad attività concernenti la prevenzione dell'insuccesso scolastico e i fenomeni di dispersione scolastica
 - a tematiche disciplinari o di particolare rilevanza sul piano pedagogico-didattico
2. L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento può riguardare:
 - corsi promossi dall'Amministrazione centrale e periferica
 - corsi promossi da altre Amministrazioni pubbliche
 - corsi promossi da soggetti qualificati e accreditati (ad es. Università degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, istituti pubblici di ricerca)

- corsi organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF
 - corsi organizzati a livello di scuola o da scuole viciniore
3. In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il servizio nell'arco della giornata, sarà autorizzata la partecipazione di massimo quattro docenti per la scuola secondaria di I grado, quattro docenti per la scuola primaria e due docenti della scuola dell'infanzia, compatibilmente con la necessità di garantire il servizio secondo i seguenti criteri di priorità:
- priorità ai docenti a tempo indeterminato;
 - chi deve completare un corso avviato nel precedente anno scolastico;
 - coerenza del corso con la materia di insegnamento
 - coerenza del corso con l'incarico/funzione svolta nell'organigramma dell'Istituto;
 - non aver mai partecipato a un corso di aggiornamento o aver partecipato a un numero inferiore di iniziative; a parità di condizioni parteciperanno i docenti che garantiscono la permanenza negli anni successivi presso la scuola;
 - priorità a coloro che hanno minore anzianità di servizio.

Sarà comunque possibile autorizzare altre richieste, per favorire una fruizione quanto più allargata di tali permessi, previa sostituzione concordata tra docenti.

Nel limite di cinque giorni per anno scolastico, e ricorrendo i presupposti di cui al precedente punto 2, possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione in qualità di formatore, esperto o animatore ad attività organizzate dai soggetti indicati dal punto 3.

La partecipazione a iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come docente non sono cumulabili.

4. I permessi per la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento devono essere richiesti al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data di svolgimento del corso. Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al DS l'attestato di partecipazione.

PERSONALE ATA

5. Il personale ATA, previa autorizzazione del DS, partecipa ad attività di formazione e aggiornamento in relazione al funzionamento del servizio promosse e gestite dall'Amministrazione centrale e periferica o da Enti qualificati ed accreditati
6. La partecipazione alla formazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi dell'istituto.
7. Il personale che partecipa ad iniziative di formazione e aggiornamento in orario extra lavorativo, può recuperare, a domanda, le ore eccedenti in periodi di sospensione delle attività didattiche, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte.
8. Qualora pervengano più domande di partecipazione per lo stesso corso di formazione, in tutto o in parte coincidenti, sarà concessa autorizzazione a non più di 2 partecipanti per profilo di appartenenza in base ai seguenti criteri:
- a. alla partecipazione ad iniziative di formazione maggiormente attinenti alle mansioni svolte dal richiedente e al Piano annuale delle attività;
 - b. al personale neo immesso in ruolo.

Il personale autorizzato alla partecipazione dei corsi con esonero dal servizio dovrà presentare l'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione delle ore effettive svolte.

Le richieste di autorizzazione di esonero dal servizio per la partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento devono essere inoltrate almeno cinque giorni prima lo svolgimento dei corsi

Art.25 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono diffuse tramite RE e/o pubblicazione sul sito web della scuola e/o inviate tramite posta elettronica massiva.
2. La mancata visione non giustifica la non conoscenza della comunicazione.
3. È fatta salva la possibilità per l'Istituzione scolastica di inviare comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile e/o al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.
4. Nel caso di comunicazioni inviate tramite posta elettronica massiva o che non richiedono la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori si ritiene possibile inviare comunicazioni anche in periodi e in orari non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica.

Art. 26 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace ed efficiente il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo.

I docenti compilano il registro elettronico personale durante le attività didattiche. Nel caso in cui, per qualunque motivo, non fosse presente la connessione, il registro elettronico sarà compilato in un momento successivo alla lezione. Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale.

Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008).

PARTE QUINTA

TRATTAMENTO ECONOMICO E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019
Il fondo per la valorizzazione del personale confluisce nel MOF.

Art. 28 - Criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.lgs 165/2001 al personale docente, educativo e ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale.

Le eventuali prestazioni aggiuntive rese dal personale docente e ATA nell'ambito di progetti comunitari e nazionali verranno compensate secondo le tariffe orarie previste dalle norme di gestione di ciascun fondo o, nel caso non siano indicate, secondo le tariffe orarie previste dal contratto, in base agli impegni assunti e assolti. Le attività svolte sui progetti sono rese al di fuori dell'orario di servizio. La selezione dei docenti e del personale ATA viene fatta sulla base di specifici avvisi.

Art. 29 - Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023

L'I.C. 10 non dispone di tali risorse.

Art. 30 - Determinazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

Per l'AS 2024/25 le risorse disponibili del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, comunicati con nota del MIM prot.n. 36704 del 30/09/2024, ammontano complessivamente a **€89.249,97** (Lordo Stato) comprensiva dell'economia pari a €463,80 (lordo stato) comunicata con nota del MIM prot.n.40436 del 28/10/2024.

Le risorse FIS sono state assegnate sulla base dei seguenti paramenti:

Punti di erogazione del servizio	5
Posti di personale docente in OD	122
Posti di personale ATA in OD	20

Importi assegnati:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
FIS	€52.379,55	€39.472,16
FIS - Formazione docenti art.78 comma7, lett.J	€3.806,69	€2.868,64
Funzioni strumentali	€6.338,35	€4.776,45
Incarichi specifici ATA	€3.523,60	€2.656,31
Ore Eccedenti	€3.668,72	€2.764,67
Avviamento pratica sportiva	€1.360,64	€1.025,35
Aree a rischio (art. 9)	€0,00	€0,00
Valorizzazione del personale scolastico	€17.708,62	€13.344,85
FIS - economie a.s.2017/2018	€463,80	€349,51

Quota DSGA

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Indennità di direzione DSGA	€ 5.585,34	€ 4.209,00
Quota fissa DSGA	€ 1.094,78	€ 825,00

Quota FIS al netto DSGA

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
MOF 2024/2025 periodo Settembre/Agosto	€67.678,54	€51.001,16
Totale economia FIS docenti a.s.2023/24	€ 2.263,15	€ 1.705,47
Totale economia FIS ATA a.s. 2023/24	€ 1.502,48	€ 1.132,24
Totale FIS a.s.2024/2025 (con valorizzazione personale scolastico + economie 2023/24)	€71.444,17	€53.838,87

Criteri generali per la ripartizione delle risorse FIS:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Totale quota docenti (75%)	€53.022,05	€39.956,33
Totale quota ATA (25%)	€18.049,52	€13.601,75

Economie Incarichi specifici ATA AS 2023/24

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Economia ATA	€372,60	€280,79

Economie Ore eccedenti a.s.2023/24

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Ore eccedenti	€1.304,17	€982,80

Totale ore eccedenti con economie disponibili per l'AS 2024/25

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Ore eccedenti	€4.972,89	€3.747,47

Economie attività complementare di Educazione fisica a.s.2023/24

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Attività Compl. di Ed. Fisica	€3.056,52	€2.303,33

Totale attività complementare di Educazione fisica con economie per l'a.s.2024/25

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Attività Compl. di Ed. Fisica	€4.417,16	€3.328,68

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Economia ex Art.9	€0,00	€0,00

Sulla base dei criteri generali di ripartizione delle risorse il FIS viene attribuito alle macro-voci come da tabella seguente:

Personale Docenti

Descrizione	Unità	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Collaboratori Dirigente scolastica	2	€5.621,00	€4.235,87
Supporto attività organizzativa docenti	75	€11.114,25	€8.375,47
Supporto all'organizzazione della didattica	104	€20.440,00	€15.403,17
Formazione	Forfait	€3.806,69	€2.868,64
Flessibilità (gite + ritardi consegna ultima ora)	Docenti in servizio	€3.354,11	€2.527,59
Progettualità	42	€8.686,00	€6.545,59
Totale		€53.022,05	€39.956,33

Personale ATA

Descrizione	Unità	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Supporto attività organizzativa - CS	9	€164,07	€123,64
Supporto all'organizzazione della didattica - AA	6	€7.215,56	€5.437,50
Supporto all'organizzazione della didattica - CS	17	€10.646,32	€8.022,85
Totale	32	€18.025,95	€13.583,99

Art. 31 – Criteri per la liquidazione dei compensi

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse sono finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Le risorse di cui sopra sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'Istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF Triennale, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale delle attività del personale ATA.

Conferimento degli incarichi

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi, anche le ore da svolgere, il compenso spettante e i termini del pagamento.

Ai fini della liquidazione dei compensi occorrerà produrre entro il mese di giugno apposita autodichiarazione attestante le attività effettivamente svolte.

La liquidazione sarà successiva alla verifica dello svolgimento dei compiti assegnati compatibilmente con la disponibilità delle risorse. Non saranno retribuite le attività non previste dalla lettera di incarico. I compensi saranno erogati mediante caricamento su sistema Cedolino Unico

Personale docente

Le ore svolte per la partecipazione alle attività di commissione saranno liquidate solo al superamento del 50% delle presenze (documentate con foglio firma).

Le ore effettuate per la realizzazione dei progetti saranno retribuite dietro presentazione di apposita dichiarazione (diario di bordo).

Per le visite e i viaggi di istruzione viene riconosciuto - nei limiti delle risorse disponibili - un compenso forfettario fino a un massimo di 2 ore giornaliere per insegnante.

Sempre nel limite delle risorse disponibili, dopo aver liquidato le visite e i viaggi di istruzione, per le uscite sul territorio viene riconosciuto un compenso forfettario distribuendo le risorse fra coloro che hanno dichiarato di aver effettuato le uscite.

L'eventuale attesa per il ritardo degli alunni al termine dell'attività didattica viene riconosciuta se superiore a 1 ora anche se frazionata nel limite delle risorse disponibili.

Avviamento alla pratica sportiva

Il compenso per le attività complementari di pratica sportiva sarà liquidato ai docenti incaricati proporzionalmente alle ore effettuate.

Scuola in ospedale

La risorsa assegnata per la scuola in ospedale viene riconosciuta ai docenti ospedalieri in funzione delle attività svolte per il coordinamento, le relazioni con le scuole di appartenenza, i colloqui con le famiglie. La ripartizione della risorsa avviene sulla base dei seguenti criteri:

- docenti titolari: la quota di riferimento verrà assegnata per intero a ognuno dei docenti titolari
- docenti non titolari: la quota di riferimento sarà assegnata in maniera proporzionale sulla base delle ore di servizio agli insegnanti non titolari;

La quota rimanente viene assegnata al personale di segreteria.

La liquidazione avverrà al ricevimento delle risorse da parte del Ministero dell'Istruzione.

Personale ATA

Le attività svolte saranno liquidate sulla base dei seguenti criteri

1. fino a 25 gg. di assenza: intero importo;
2. da 26 a 65 gg. di assenza: decurtazione del 25%;
3. oltre 66 gg. di assenza: decurtazione del 75%.

Art. 32 – Altre risorse

Le ulteriori risorse sono riportate nella tabella allegato 1

Art. 33 - Clausola di salvaguardia

Qualora le risorse preventive si rivelino, in sede di accertamento, di importo inferiore si procederà ad uno specifico incontro di contrattazione per determinare i criteri di riduzione da applicare.

Art. 34 - Economie

Le economie confluiranno nel MOF/FIS dell'anno scolastico successivo.

Art. 35 – Attività complementari di educazione fisica (pratica sportiva)

Le risorse degli anni precedenti (economie) relative alla pratica sportiva, se non impegnate, verranno allocate nelle ore destinate alla sostituzione dei docenti assenti.

Allegati: tabelle con la ripartizione delle risorse